

N. 5 /2025 RG.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Letto il ricorso depositato in data 21.10.2025 da Luca Ruggiero al fine di ottenere l'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII "stante l'effettivo stato di totale incapacienza e l'incapacità di offrire ai creditori alcuna concreta utilità";

ritenuto che sussista la competenza di questo Tribunale, il ricorrente essendo residente Santa Maria di Sala (Ve);

ritenuto che il ricorrente, persona fisica, possa accedere alla procedura di cui all'art. 283 CCII, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che lo stesso non risulta aver mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che il debitore, il quale non possiede né beni immobili né beni mobili registrati, non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a complessivi € 95.576,64 (come relazionato dall'OCC), gode solamente di un reddito mensile attualmente pari ad € 1.521,30 con cui, unitamente alla coniuge convivente (che percepisce mensilmente mediamente uno stipendio pari ad € 1.490), deve far fronte alle spese per il sostentamento della famiglia per circa € 3.085,00 mensili (spese congrue sulla scorta dei dati Istat per l'anno 2023 per un nucleo familiare formato da due componenti in Veneto);

considerato altresì che il ricorrente non risulta avere ulteriori significativi risparmi, come evincibile dagli estratti conto depositati in atti;

rilevato che non sono emersi atti in frode ai creditori da parte del Ruggiero;

ritenuto che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo e colpa grave del ricorrente, il sovraindebitamento riconducendosi a eventi negativi legati alla gestione della ditta individuale operante nel servizio di sicurezza e risalenti all'estate 2012: egli fu invero costretto ad aprire partita



IVA dalla società per la quale all'epoca lavorava come dipendente poiché la stessa non poteva più sostenere i costi delle assunzioni; già dai primi successivi all'apertura della partita IVA si riscontrava l'impossibilità di far fronte, con i proventi dell'impresa individuale, ai costi di mantenimento della partita IVA con conseguente indebitamento nei confronti dell'Erario; per l'effetto, dal 2016, il Ruggiero iniziava la professione di procacciatore d'affari per conto della società "Folletto" e, considerati gli scarsi risultati economici, successivamente quella di dipendente part-time a tempo determinato presso diverse società sempre nel settore della sicurezza (con redditi modesti e comunque idonei ad sostenere il finanziamento, l'unico richiesto, di € 15.000 con Findomestic, poi non corrisposto a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro a causa del sopraggiungere della pandemia) fino ad ottenere, nel 2021, un contratto a tempo indeterminato presso la società "Vedetta 2 Mondialpol S.p.a." presso la quale risulta tuttora impiegato;

rilevato altresì che, come evidenziato dall'estratto di ruolo rilasciato da Agenzia Entrate Riscossione, la maggior parte dell'esposizione verso l'Erario (principale creditore) è maturata negli anni 2015-2018 in cui il ricorrente era titolare della partita IVA ed era evidentemente impossibilitato a sostenerne i costi (le dichiarazioni dei redditi presentate dalla ditta individuale indicano invero un reddito rispettivamente di € 11.542,00 per l'anno 2015, € 12.778,00 per l'anno 2016, € 8.655,00 per l'anno 2017) a causa delle poche commesse di lavoro da parte dell'ex datore di lavoro; dal 2018 la ditta individuale non avuto più ricavi e non ha emesso fattura fino alla cancellazione della ditta nel gennaio 2025;

ritenuto che il ricorrente possa dunque essere considerato meritevole;

visto l'art. 283 CCII,

P.Q.M.

-Dichiara l'esdebitazione di Luca Ruggiero, nato a Taranto (TA) il 12.12.1974 Cod. Fisc. RGGLCU74T12L049N residente in Santa Maria di Sala (VE), Via Grazia Deledda n. 16, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro tre anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori (si precisa che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

-Dispone che il ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al pt. a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in



cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevanti ex art. 283 co. 1 e co. 2 CCII;

-Dispone che l'OCC vigili nel triennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal co. 1 dell'art. 283 CCII; nel caso verifichi l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del Giudice, lo comunicherà ai creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità;

-Dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

-Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

-Dispone che l'OCC comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ex art. 283 co. 8 CCII.

Si comunichi al PM e all'OCC.

Venezia, 05/02/2026

Il GD

Dr. Carlo Azzolini

